

Elezioni regionali. Aspetti generali.

1. Quando si vota?

Le elezioni regionali in Lombardia si svolgeranno nei giorni di **domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.**

Si voterà **dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.**

2. Dove si vota?

Presso il Comune di residenza, nella sezione elettorale indicata sulla propria tessera elettorale.

3. Come si vota?

Si rinvia alle istruzioni pubblicate sul sito web dedicato, sotto la voce "*Come si vota*": <http://www.elezioni.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213570411677&p=1213570411677&pagename=RGNWrapper> .

4. Quanti sono i consiglieri da eleggere?

80, compreso il Presidente della Regione.

5. Rispetto alle ultime elezioni regionali è cambiato qualcosa?

Diverse sono le novità introdotte dalla l.r. 17/12:

- le forze politiche già presenti in Consiglio Regionale non dovranno più raccogliere le firme degli elettori per presentare le liste di candidati consiglieri;
- il candidato Presidente non deve più raccogliere le firme per presentare la propria candidatura;
- il candidato Presidente non può più scegliere i nominativi da inserire nel cosiddetto "listino bloccato", che è stato abolito; i consiglieri vengono ora scelti tutti dagli elettori.
-

6. Per le elezioni regionali è prevista possibilità di un ballottaggio?

Non è previsto alcun ballottaggio per le elezioni regionali.

7. Chi fornisce informazioni sulle elezioni regionali?

La Regione, attraverso il call center che risponde al n. 800.318.318 ed attraverso il sito www.elezioni.regione.lombardia.it

Il Consiglio Regionale ha infatti approvato a fine ottobre 2012 una nuova legge elettorale, per effetto della quale è la Regione che si occupa, almeno in parte, del procedimento elettorale, d'intesa con le Prefetture.

8. Sono previsti rimborsi per i cittadini italiani residenti all'estero che si recheranno in Italia per le elezioni regionali?

Le circolari del Ministero dell'Interno n. 15 del 22 gennaio 2013 e n. 20 del 28 gennaio 2013 (entrambe pubblicate sul sito www.elezioni.regione.lombardia.it – sezione "Atti e documenti") in corso di comunicazione ai Comuni a cura delle Prefetture, forniscono le istruzioni circa i rimborsi viaggi a favore dell'elettore. Non sussistono altre tipologie di rimborso a livello regionale.

9. Gli stranieri comunitari ed extracomunitari residenti in Italia possono votare alle elezioni regionali?

Regione Lombardia non ha competenza in materia di elettorato attivo. Si rimanda pertanto all'ufficio elettorale del comune di residenza o, in alternativa, alla Prefettura.

10. Dove è possibile reperire le istruzioni per i presidenti di seggio?

Le istruzioni per i presidenti di seggio sono pubblicate sul sito www.elezioni.regione.lombardia.it (home page: "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione").

Requisiti per la presentazione di candidature e delle liste.

1. Per candidarsi alla carica di Consigliere regionale o di Presidente della Regione occorre essere residenti in Lombardia?

No. È necessario che i candidati della lista provinciale o alla carica di Presidente della Regione siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

2. Il candidato alla Presidenza della Regione può anche far parte delle liste provinciali dei candidati alla carica di consigliere regionale?

Egli può presentare la propria candidatura al massimo in tre liste provinciali aventi il medesimo contrassegno, a condizione che sussista il collegamento tra le liste e il candidato alla carica di Presidente.

3. Sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità ci sono novità introdotte dalla Regione?

No, Regione Lombardia non ha legiferato a riguardo, pertanto rimangono in vigore le leggi nazionali, eventuali chiarimenti possono essere chiesti alle Prefetture.

4. Entro quale termine devono essere presentate le candidature?

Le candidature devono essere presentate dalle ore 8.00 alle ore 20 del 25 gennaio 2013, e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 26 gennaio 2013.

5. Dove devono essere presentate le candidature?

Le liste provinciali di candidati devono essere presentate all'Ufficio Centrale Circoscrizionale, situato presso la cancelleria del Tribunale del Comune capoluogo di Provincia.

Le candidature alla carica di Presidente devono invece essere presentate all'Ufficio Centrale Regionale, istituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione.

6. Da chi devono essere presentate le candidature?

Si vedano le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature presenti sul sito dedicato: www.elezioni.regione.lombardia.it.

7. Come devono essere presentate le candidature?

Si vedano le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature presenti sul sito dedicato: www.elezioni.regione.lombardia.it.

8. C'è una modulistica da utilizzare per presentare le candidature a Presidente e a Consigliere Regionale?

Modulistica e informazioni dettagliate sulle elezioni regionali sono consultabili on-line attraverso il sito dedicato: www.elezioni.regione.lombardia.it.

Presentazione delle liste provinciali circoscrizionali.

1. Quanti elettori devono sottoscrivere una lista in caso di elezioni anticipate?

La normativa di riferimento è l'art. 9, comma 2, della legge n. 108/1968 e l'art. 1, comma 17, della legge regionale n. 17/2012 (richiamata espressamente nelle istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature: cfr. paragrafo 4, lett. A).

In caso di elezioni anticipate il numero di elettori, sotto riportato, è dimezzato (sia per quanto riguarda il numero minimo, sia per il numero massimo di sottoscrittori):

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino ad 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti.

N.B.: la legge n. 17/2012 (art. 1, comma 16) esenta dall'obbligo di sottoscrizione degli elettori le liste che siano espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nel Consiglio regionale della Lombardia, che risultino regolarmente costituiti alla data di indizione delle elezioni, come da certificazione dei rispettivi Presidenti dei gruppi consiliari.

2. Qual è il numero massimo e quello minimo di candidati che devono formare ognuna delle liste provinciali circoscrizionali?

La lista provinciale deve essere formata da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale della Regione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

Il numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è reperibile sul sito dedicato www.elezioni.regione.lombardia.it, sotto la voce "Lombardia al voto - Elezioni regionali 2013".

3. I presentatori delle liste provinciali sono ancora tenuti a presentare le certificazioni richieste dalla legge, o tali previsioni possono intendersi superate alla luce della normativa sulla c.d. decertificazione?

Secondo l'interpretazione data dal Ministero dell'Interno, e avallata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la disciplina dei procedimenti elettorali è da ritenersi speciale rispetto a quella del procedimento amministrativo e pertanto non può essere modificata da disposizioni di carattere generale, a meno che non siano specificamente previste deroghe espresse. Permane pertanto l'obbligo di produrre i certificati richiesti dalla legge.

4. E' possibile inserire il nome del candidato alla carica di Presidente della Regione nel contrassegno di una lista provinciale?

Sì, a riguardo la legge regionale non ha introdotto alcuna novità.

E' in ogni caso importante che siano rispettate le indicazioni di legge espressamente previste per la presentazione del modello di contrassegno.

Spese per la campagna elettorale.

1. Esistono limiti alla spesa che ogni candidato può sostenere per la propria campagna elettorale?

Si.

Più precisamente, considerato che la l.r. 17/12 non disciplina tale aspetto, occorre far riferimento a quanto previsto dalla normativa statale, in particolare dall'art. 5 della l. n. 43/95, che – fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti degli importi - introduce le seguenti soglie di spesa:

- per il candidato in una lista provinciale: l'importo massimo è pari a 38.802,85 euro, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di 0,0061 euro per ogni cittadino residente nella circoscrizione
- per il candidato alla carica di Presidente della Regione: il limite delle spese è pari ad euro 38.802,85.

I quesiti relativi possono essere indirizzati alla Prefettura.

2. Dove e come si effettua la designazione del mandatario elettorale da parte del candidato?

Nelle istruzioni regionali è presente l'Allegato 13 quale modello di designazione del mandatario elettorale da parte del candidato a Consigliere regionale o a Presidente della Regione, da presentare al collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso la corte d'Appello, con relativi riferimenti alla normativa statale.

Propaganda elettorale diretta e indiretta.

1. Come dovrà avvenire l'assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale considerato che la legge elettorale n. 17/2012 non prevede più liste regionali?

Ferma restando la competenza Statale in tema di propaganda elettorale, e tenuto conto di quanto chiarito dalla Prefettura di Milano con note del 10/01/2013 e del 25/1/2013, i comuni devono prevedere, per la propaganda diretta e indiretta, un solo spazio per ogni lista provinciale ammessa alla competizione elettorale. Eventuali quesiti possono essere indirizzati alla Prefettura.

Rimborsi spese dei Comuni.

1. Da quale data i Comuni possono autorizzare gli straordinari al proprio personale ai fini del rimborso delle spese da parte di regione Lombardia (5 o 10 gennaio)?

I chiarimenti riferiti all'ammissibilità del rimborso dei costi sostenuti per il lavoro straordinario prestato in occasione della presentazione delle liste, sono forniti nella circolare regionale sulle spese elettorali n. 6/2013, tenuto conto delle comunicazioni di Regione Lombardia relative agli orari di apertura degli uffici comunali (protocollo n. A1.2012.0106269 del 27 dicembre u.s.) e al lavoro straordinario dei dipendenti comunali (protocollo n. A1.2013.0000644 del 3 gennaio u.s.). La circolare e le comunicazioni

regionali sono pubblicate sul sito www.elezioni.regione.lombardia – alla voce “Lombardia al voto” sottosezione “per i Comuni”.

2. Le spese per l'invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero sono anticipate dai Comuni?

La circolare regionale n. 6/2013 sul rimborso spese ai Comuni, indica tra le spese rimborsabili, fermo restando il tetto massimo di spesa, il costo della spedizione della cartolina avviso agli elettori all'estero con riferimento alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia. La circolare è pubblicata sul sito www.elezioni.regione.lombardia – alla voce “Lombardia al voto” sottosezione “Per i Comuni”.

Apertura uffici comunali 26,27 e 28 gennaio 2013

1. E' necessario che il Comune preveda fasce orarie oppure orari minimi di copertura del servizio demografico nei giorni del 26 e 27 gennaio p.v.?

Regione Lombardia, con la circolare del 27 dicembre scorso (prot. n. A1.2012.0106269), ha fornito precise indicazioni in ordine a specifici adempimenti in capo ai Comuni fino alle ore 12.00 del 26 gennaio prossimo, lasciando invece ai Comuni, nell'ambito della propria autonomia, la valutazione circa le misure organizzative atte a garantire l'immediata rispondenza degli uffici elettorali comunali a partire dalle ore 12.00 di sabato 26 gennaio e nell'intera giornata di domenica 27 gennaio prossimi.

Tali indicazioni di carattere generale tengono infatti conto:

- del termine in capo agli uffici centrali circoscrizionali presso i Tribunali per esaminare le liste e le candidature presentate ai fini dell'ammissione (ore 12 del 27 dicembre 2013)
- del termine, già indicato sulla nostra circolare sopra citata del 27 dicembre scorso, che i delegati delle liste contestate hanno per farsi udire dagli uffici centrali circoscrizionali (lunedì 28 gennaio 2013 dalle ore 9.00).

Tali adempimenti in capo ai Tribunali sono indicati in modo analitico sulle "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" pubblicate sul sito www.elezioni.regione.lombardia.it.

Le modalità con cui garantire le necessarie attività degli uffici comunali sono lasciate all'autonomia organizzativa di ciascun Comune.